

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2892 del 14/06/2019
Oggetto	DPR N. 59. DITTA COMBICAR SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA GALILEO GALILEI N. 116.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2972 del 14/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DPR N. 59. DITTA COMBICAR SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA GALILEO GALILEI N. 116.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la D.D. della Provincia di Piacenza n. 1362 del 15.7.2013 con la quale è stato disposto - nell'ambito del procedimento avviato dallo SUAP del Comune di Alseno e concluso con Atto Unico Finale del 9.8.2013 n. 5630 – di rinnovare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 alla ditta COMBICAR SRL (c.f. 00760170332) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento sito in Comune di Alseno, via Galilei n. 116;
2. l'istanza pervenuta tramite nota n. 5520 del 14.6.2019 del SUAP del Comune di Alseno (prot. Arpae n. 9648 di pari data), con cui la ditta COMBICAR SRL (c.f. 00760170332) chiedeva l'AUA ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 per l'attività di produzione di profili in PVC, EPDM e polipropilene per il settore automobilistico svolta nello stabilimento sito in Comune di Alseno, via Galilei n. 116 chiedendo con tale istanza i seguenti titoli per effetto di modifica sostanziale dello stabilimento:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
3. la nota della SAC di Arpae n. 10232 del 26.6.2018 con cui, in sede di verifica di correttezza formale, era evidenziata la necessità di acquisire documentazione integrativa;
4. la nota n. 7399 del 14.8.2018 con cui il SUAP trasmetteva la documentazione integrativa della ditta;
5. la nota della SAC di Arpae n. 13245 del 30.8.2018 con cui era evidenziato che quanto prodotto non soddisfaceva compiutamente quanto richiesto;
6. la nota del SAC di Arpae n. 10601 del 22.1.2019 con cui era chiesto al SUAP di valutare se ricorressero i presupposti per l'archiviazione dell'istanza stante il mancato riscontro a quanto evidenziato con la nota di cui al punto precedente. In mancanza di riscontro da parte del SUAP, il SAC di Arpae con nota n. 44070 del 19.3.2019 provvedeva a richiedere al SUAP medesimo di riferire le misure adottate in merito alla pratica in oggetto;
7. la nota n. 3227 del 26.3.2019 (prot. Arpae n. 48957 del 27.3.2019) con cui il SUAP provvedeva a concedere 30 giorni alla ditta per la presentazione degli elementi mancanti;
8. la conseguente documentazione della ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 4674 del 3.5.2019 (prot. Arpae n. 70564 del 6.5.2019)

Appurato che:

- le modifiche consistono nell'aggiunta di una nuova linea di estrusione convogliata ad E1 (che è munita di filtri a carbone attivo) e di tre saldatrici a caldo per unire materiale plastico (emissione E3);
- viene riferito che al massimo saranno in funzione sei macchine sulle nove presidiate dall'impianto di aspirazione generante l'emissione E1 (sette estrusori, una pressa ed un essiccatore), per una portata massima di 2500 m3/h;

- la temperatura massima raggiunta dai granuli di polipropilene nelle linee di estrusione è di 140 °C, mentre quella dei granuli di PVC nella pressa ad iniezione è di 200 °C;
- il confronto tra i consumi di materie prime riferiti alla situazione autorizzata e quelli indicati nell'istanza di AUA evidenzia, in particolare, un aumento dell'impiego dei consumi di prodotti per saldatura da 10 kg/anno a 140 kg/anno (come somma di elettrodi e bacchette);

Acquisiti i seguenti contributi:

- a) nota n. 55533 del 30.5.2019 (prot. Arpae n. 85779 del 30.5.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole, ma tenuto conto delle proprietà delle materie prime impiegate, nonché dei processi di lavorazione attuati con la possibile formazione di emissioni diffuse di sostanze cancerogene, considerati gli obblighi normativi vigenti, riteneva che debbano essere attuate le misure di seguito riportate:
 - evitare l'utilizzazione di agenti cancerogeni mediante sostituzione con altre materie prime;
 - nel caso che questa opzione non risulti attuabile impiegare gli agenti cancerogeni in sistema chiuso (Per sistema chiuso si intende una struttura che involupa completamente l'area in cui si svolgono i processi che danno origine ai prodotti e sotto prodotti e quanto si sviluppa all'interno, e la stessa impedisce qualsiasi contatto con l'ambiente circostante - reparto, officina, stanza, area di lavoro, box, capannone ... - e le eventuali emissioni sono convogliate con qualsiasi altro mezzo - in modo naturale per differenza di temperatura o, per circolazione forzata ... ecc. - all'ambiente esterno);
 - in caso anche questa alternativa non risulti tecnicamente praticabile, si provveda attraverso dispositivi di protezione collettiva efficienti a garantire che l'esposizione degli addetti sia ridotta al più basso valore possibile;

Veniva, altresì, ricordato che l'ambiente di lavoro comunque deve essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale e per quanto concerne l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura (E2) che la velocità di cattura al punto di emissione degli inquinanti, ai fini di un'efficace protezione degli addetti, dovrà presentare valori $\geq$ a 0,5 m/sec;
- b) parere favorevole formulato dal Comune di Alseno con nota n. 6019 del 5.6.2019 (prot. Arpae n. 88628 del 5.6.2019) per quanto attiene le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- c) parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 89869 del 6.6.2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R."*;
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale l'attività di produzione di profili in PVC, EPDM e polipropilene per il settore automobilistico svolta dalla Ditta COMBICAR SRL (c.f. 00760170332) nello stabilimento sito in Comune di Alseno via Galilei n. 116 . La presente autorizzazione comprende e sostituisce il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE n. 8 ESTRUSORI/PRESSA/ESSICCATOIO ELETTRICO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	220 g/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Cloruro di vinile	5 mg/ Nm ³
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI (fresa/tornio/saldatura)

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	110 g/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/ Nm ³
Per la sola fase di saldatura:	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA MATERIALE PLASTICO n. 3 SALDATRICI A CALDO

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	220 g/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Cloruro di vinile	5 mg/ Nm ³
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5 mg/ Nm ³

- a) in caso di funzionamento non contemporaneo di tutti gli impianti presidiati dai sistemi di aspirazione generanti le emissioni E1, E2, ed E3, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare la formazione ed il diffondersi di emissioni diffuse. In particolare:

- deve essere evitato l'impiego di materie prime che nel corso dei processi di lavorazione diano origine a emissione di agenti cancerogeni, qualora sia praticabile la loro sostituzione con materie prime che non presentano detto pericolo. In caso contrario il processo di lavorazione della materia prima che provoca l'emissione di agenti cancerogeni deve avvenire in sistema chiuso (Per sistema chiuso si intende una struttura che inviluppa completamente l'area in cui si svolgono i processi che danno origine ai prodotti e sotto prodotti e quanto si sviluppa all'interno, e la stessa impedisce qualsiasi contatto con l'ambiente circostante - reparto, officina, stanza, area di lavoro, box, capannone ... - e le eventuali emissioni sono convogliate con qualsiasi altro mezzo - in modo naturale per differenza di temperatura o, per circolazione forzata ... ecc. - all'ambiente esterno) se tecnicamente possibile al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse pericolose;
 - relativamente al punto di emissione E2 la velocità di cattura al punto di sviluppo degli inquinanti deve presentare valori non inferiori a 0,5 m/sec;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV espressi come Ctot**;
 - UNI EN 13649 per la determinazione del **vinilcloruro**;
 - NIOSH 5020 per la determinazione degli **ftalati**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- e) riferimenti a norme diverse, ma comunque "pertinenti" ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, possono essere utilizzati previa preventiva e formale condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione per il punto di emissione denominato E2 il gestore può non effettuare monitoraggi a detto camino a condizione che i consumi mensili dei prodotti per saldatura (elettrodi e barrette) vengano annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) il gestore non deve superare un consumo massimo di prodotti per saldatura (elettrodi e barrette) pari a 40 kg/mese e 140 kg/anno;
- l) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione del sistema di abbattimento dell'emissione E1, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;

- m) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- o) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre **monitoraggi dell'emissione E3** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi, nonché l'esito di almeno un **monitoraggio a ciascuna emissione E1 ed E3** finalizzato alla determinazione della portata e dei composti organici volatili espressi come Ctot effettuato in sede di messa a regime;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 830/2015;
- l'ambiente di lavoro comunque deve essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
- qualora non sia possibile né evitare la sostituzione di materie prime che nel corso dei processi di lavorazione diano origine a emissione di agenti cancerogeni con materie prime che non presentano detto pericolo, né effettuare il processo di lavorazione della materia prima che provoca l'emissione di agenti cancerogeni in sistema chiuso, il gestore dovrà provvedere a ridurre l'esposizione degli addetti al più basso valore possibile attraverso dispositivi di protezione collettiva efficienti;

4. di dare atto che:

- a) il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce, a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati, la D.D. n. 1362 del 15.7.2013 della Provincia di Piacenza, rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con Atto Unico Finale del 9.8.2013 n. 5630;
- b) sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- c) la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- d) resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- e) la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- f) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.